PORTANTE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE NEI TERRITORI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL 1882 IL CREDITO ALLE PROVINCIE, COMUNI, ECC., A MITE RAGIONE DI INTERESSE

Art. 3

Art Le somme che le provincie daranno a prestito ai comuni, ai Consorzi idraulici ed ai proprietari saranno, unitamente all'interesse, restituite in un periodo non maggiore di vent'anni.

La misura dell'interesse non potra' eccedere quella che la provincia avra' pattuito coll'assuntore del prestito diminuita del due per cento corrisposto dallo Stato.

Versione in vigore dal 2 agosto 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle inondazioni del 1882 il credito alle provincie, comuni, ecc., a mite ragione di interesse
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1483
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-per-agevolare-nei-territori-danneggiati-dalle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it